



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 8262/I/CPGT

Delibera n. 917/2023

Il Consiglio nella seduta dell' 11.07.2023, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere P. AURIEMMA;

richiamata la delibera consiliare n. 782 del 30/05/2023 con la quale il Consiglio di Presidenza ha approvato l'esito dell'interpello nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo di n. 2 Giudici tributari**, applicando il **dott. Enrico PAVONE** e non ammettendo alla suddetta valutazione il **dott. Alberto DI MARIO** in quanto risultante non aver dato adesione ad interpelli interni;

vista la nota acquisita al protocollo informatico con n. 8262 del 12/06/2023 con la quale il **dott. Alberto DI MARIO** ha richiesto l'annullamento in autotutela parziale della suddetta delibera 782/2023 precisando che la sua mancata partecipazione ad interpelli interni, negli ultimi sei mesi, scaturisce dall'aver aderito ad altro interpello presso la sezione III della **CGT di secondo grado della LOMBARDIA** in data 02/05/2022 e che la propria applicazione era ancora in corso;

ritenuto che le motivazioni sopra esposte dal **GT DI MARIO** possano essere totalmente accolte e che pertanto lo stesso possa essere riammesso alla valutazione del suddetto interpello;

ritenuto che, per effetto della riammissione anzidetta, la graduatoria risulta così costituita:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
DI MARIO ALBERTO	GT	CGT secondo grado LOMBARDIA	953	GT
PAVONE ENRICO	GT	CGT primo grado MILANO	1003	GT

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di GT è **uguale a quello bandito** e che, pertanto, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015, per cui vanno tutti applicati;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

DELIBERA

di annullare in autotutela la delibera 782/2023 nella parte in cui esclude dalla valutazione al presente bando di interpello presso la **CGT di primo grado di Bergamo il dott. Alberto DI MARIO** per l'applicazione temporanea non esclusiva di **2 GT**;

l'applicazione in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bergamo a **decorrere dal 24/07/2023** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
DI MARIO ALBERTO	GT	CGT secondo grado LOMBARDIA

La conferma della delibera 782/2023 nella parte in cui applica il dott. Enrico PAVONE dal 12/06/2023.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia** che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo** invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

IL PRESIDENTE
Firmatario1